

DELIBERA N. 152/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI AQUILEIA PER LA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 maggio 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la nota dell'8 maggio 2024 (prot. n. 0127246), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso il fascicolo istruttorio e la proposta relativi al procedimento avviato nei confronti del Comune di Aquileia;

VISTA la segnalazione dell'avvocato Alberto Filippo Donat, consigliere comunale al Comune di Aquileia, concernente una presunta violazione, da parte del Sindaco del Comune di Aquileia, Emanuele Zorino, dell'art. 9 della legge 28/2000, per l'organizzazione, da parte del medesimo Comune, di un incontro con la cittadinanza che si sarebbe svolto nella giornata di giovedì 2 maggio u.s. alle ore 18:00, precedentemente pubblicizzato con un volantino/invito riportante il logo e la carta intestata del Comune e firmato dal Sindaco Emanuele Zorino;

RILEVATO che il Comitato non ha rilevato traccia della presenza di attività di comunicazione istituzionale riconducibili al sopra richiamato incontro sul sito istituzionale del Comune di Aquileia e sui profili social dello stesso;

RILEVATO, tuttavia, che nell'ambito delle predette verifiche, il Comitato ha riscontrato la pubblicazione, in data 1° maggio 2024, nella pagina Facebook istituzionale del Comune di Aquileia (<https://www.facebook.com/people/Comune-di-Aquileia/100068994813849/>), direttamente accessibile dal sito del Comune stesso, di un post inerente la Festa dei lavoratori riportante la seguente dicitura: *“Oggi, il Sindaco di Aquileia Emanuele Zorino sarà presente a Cervignano del Friuli alle 09.45 alla tradizionale sfilata; perché il momento storico nel nostro Paese registra un serio problema di impoverimento specialmente per quel che riguarda il lavoratori e il tasso di disoccupazione”*;

VISTA la richiesta di controdeduzioni del Comitato del 3 maggio 2024 riguardante sia la segnalazione dell'avvocato Alberto Filippo Donat, con la richiesta di specificare se e con quali modalità sia stato eventualmente distribuito il volantino oggetto di segnalazione e se l'incontro si sia effettivamente svolto, sia a quanto rilevato dal Servizio in sede istruttoria relativamente alla pubblicazione del sopra descritto post sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Aquileia;

VISTE le controdeduzioni del Comune di Aquileia del 7 maggio 2024, in cui, in sintesi, si rappresentava:

- Relativamente alla riunione con la cittadinanza e relativo volantino di convocazione, il Sindaco dichiarava: *“La riunione citata nella segnalazione (...) - ad ogni buon conto annullata - era stata indetta dal Sindaco per cercare di risolvere un problema di quiete pubblica e diritto al riposo che affligge parte della cittadinanza di Aquileia, causato dai rumori provocati da una pista di motocross, contigua al centro abitato”*... *“Nel caso di specie trattasi della tutela di un diritto costituzionalmente garantito, diritto alla Salute, art 32 della*

Carta Costituzionale, che non pare recessivo rispetto al diritto di cui all'art. 97 della Costituzione, citato nella segnalazione del consigliere”.

- In merito invece al secondo punto, il Sindaco dichiarava: “ (...) si evidenzia che il primo maggio, come il 25 aprile, sono delle feste nazionali per le quali si sono svolte su tutto il territorio nazionale numerose manifestazioni, organizzate direttamente dalle pubbliche amministrazioni, alle quali hanno partecipato e sono intervenute tutte le autorità pubbliche di livello statale, regionale e locale, seppur in coincidenza con il periodo di divieto di comunicazione istituzionale, decorrente dall'11 aprile 2024. Anche il post del Comune di Aquileia, si è inserito nell'ambito di quanto sopra (...)”;

PRESA VISIONE del fascicolo istruttorio e delle attività di comunicazione oggetto del procedimento;

RITENUTO di condividere le considerazioni del Comitato, in particolare:

- relativamente alla riunione con la cittadinanza e relativo volantino/invito, l'istruttoria non è stata in grado di dimostrare come tale comunicazione si sia fattualmente configurata, anche se si evidenzia che il Comune, nelle proprie controdeduzioni, non ha negato la circostanza della diffusione al pubblico; dalla disamina del volantino, si evidenzia come lo stesso riporti il logo del Comune e sia stampato su carta intestata dell'Ente stesso, a firma de: “Il Sindaco di Aquileia – Emanuele Zorino”, venendo così a mancare il requisito dell'impersonalità;
- relativamente alla pubblicazione di un post nella pagina Facebook istituzionale del Comune inerente alla partecipazione del Sindaco Emanuele Zorino alle celebrazioni per la Festa del 1° maggio, non si ravvede l'indispensabilità di tale attività di comunicazione istituzionale e la forma adottata non risulta impersonale;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che nel caso di specie tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee in data 11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio*

che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;*

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”;*

CONSIDERATO, inoltre, che - come consolidato nella prassi applicativa dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che l'attività di comunicazione oggetto di accertamento è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

RILEVATO che l'istruttoria non è pervenuta al pieno accertamento della diffusione della comunicazione istituzionale oggetto della segnalazione;

RILEVATO che il post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune inerente alla partecipazione del Sindaco Emanuele Zorino alle celebrazioni per la Festa del 1° maggio, non presenta i requisiti dell'indispensabilità per assolvere ai doveri dell'ente e dell'impersonalità;

RITENUTO che tale attività di comunicazione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di

indispensabilità e impersonalità cui la citata norma àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito, come declinati negli orientamenti;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di quanto accertato alla disposizione contenuta nell'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere, per le motivazioni addotte e gli accertamenti istruttori effettuati, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia relativamente al post sulla pagina Facebook istituzionale del Comune, inerente alla partecipazione del Sindaco Emanuele Zorino alle celebrazioni per la Festa del 1° maggio, mentre per il primo episodio l'istruttoria non è pervenuta al pieno accertamento della diffusione della comunicazione istituzionale oggetto della segnalazione;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Aquileia di pubblicare sul sito web, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza del post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune inerente alla partecipazione del Sindaco Emanuele Zorino alle celebrazioni per la Festa del 1° maggio a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Aquileia e al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba